



## AREA III – REGISTRO IMPRESE

### Determina Dirigenziale n. 1 del 9 febbraio 2022

**OGGETTO** : Cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di società di capitale in liquidazione ai sensi dell'art.2490 cod.civ. , ultimo comma.

#### La Conservatrice del Registro Imprese

#### VISTI

- l'art. 2188 del cod.civ. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;
- la legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modifiche ed integrazioni introdotte per effetto del *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura* ed in particolare l'art.8 che disciplina il registro delle imprese nonché il corrispondente regolamento di attuazione approvato con D.P.R del 7 dicembre 1995, n.581;
- la legge 24 novembre 2000, n.340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni , recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- le norme sullo scioglimento e la liquidazione della società di capitali e nello specifico l'art. 2490 cod. civ. 6<sup>a</sup> co. che testualmente recita : *Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495 c.c.*, a mente del quale deriva per il liquidatore l'obbligo di depositare il bilancio annuale, che costituisce quindi elemento certo della soggettività sociale;
- il 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> co. dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE” , convertito con legge 11 settembre 2020, n.120, che novellando le norme sulla scioglimento e la liquidazione hanno disposto che all'adozione di alcuni atti inerenti le procedure d'ufficio ( tra le quali rientrano quelle previste dall'art. 2490, 6<sup>a</sup> co. ) possa provvedere il Conservatore;
- il vigente regolamento camerale sull'organizzazione degli uffici e servizi camerali, adottato con deliberazione di giunta camerale n.742 del 12 luglio 2003 come modificata da delibera consiglio camerale n.11 del 25 giugno 2007;

## Considerato che

- la novella legislativa introduce un sistema per “ripulire” il registro delle imprese da società non più operative in modo da rispondere all'esigenza manifestata dal mercato di disporre, in maniera rapida di informazioni certificate tramite un pubblico registro;
- detta “pulizia” del registro delle imprese, oltre a consentire di migliorare la qualità e l'attualità dei dati in esso contenuti, permettere di quantificare, rendendo attendibile, l'importo del diritto annuo;
- è d'obbligo informare dell'avvio del presente provvedimento sia le società destinatarie sia i rispettivi liquidatori senza tuttavia servirsi della posta cartacea e della raccomandata con avviso di ricevimento, il cui utilizzo comporterebbe un notevole dispendio economico e non darebbe certezza della notifica specie nei casi di mancata reperibilità presso la sede legale o presso la residenza dei liquidatori che risultano iscritte nel R.I. ;
- si tratta di imprese la maggior parte delle quali o sono inadempienti all'obbligo di iscrivere nel R.I. un indirizzo PEC valido ed univoco oppure hanno un indirizzo PEC revocato o inesistente, sicché risulterebbe problematico raggiungere ciascuna impresa in maniera diretta;
- per ragioni di celerità, di contenimento dei costi e di gestione de personale, appare pertanto più conveniente portare il presente provvedimento a conoscenza delle imprese attraverso la pubblicazione del medesimo provvedimento sul sito camerale [www.me.camcom.it](http://www.me.camcom.it) e la diffusione, a mezzo stampa, della notizia;
- a mente dell'art. 8 della L. nr.241/1990 e ss.mm.ii., *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- in base all' art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 rubricato **Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea** “ A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
- il d.lgs del 7 marzo 2005, nr. 82 e ss.mm.ii. ha legittimato la pubblica amministrazione ad utilizzare i mezzi informatici sia per l'adozione sia per la comunicazione dei propri atti;
- l'Albo camerale della Camera di Commercio di Messina è on line ed è consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo camerale per il tempo prescritto dalla norma e poi in modo permanente sul sito istituzionale;

- dell'avvio della procedura di cancellazione verrà data notizia anche a mezzo stampa e saranno informati anche gli ordini professionali o le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- il medesimo provvedimento sarà notificato via pec a quelle società che al momento della pubblicazione di questa determinazione risulteranno aver iscritto un indirizzo pec valido e attivo nel R.I. ;
- per garantire la massima diffusione dell' adozione di questo provvedimento, sarà dato incarico ad Infocamere di annotare provvisoriamente la notizia dell'avvio del procedimento sulla visura della società;

### **Determina**

- procedere, ai sensi dell'art. 2490 6<sup>a</sup> co cod. civ., all'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle società di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione;
- di affiggere all'albo camerale e sul sito istituzionale della camera l'elenco delle società per le quali si avvia il presente procedimento, avendo accertato che le medesime società non depositano, da oltre 3 anni consecutivi, il bilancio d'esercizio;
- di annotare provvisoriamente in visura il suddetto avvio;
- di assegnare ai liquidatori delle società il termine di 45 (*quarantacinque*) giorni per presentare eventuali controdeduzioni o per depositare i documenti necessari a dimostrare la necessità di continuare l'attività di liquidazione;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente atto e di pubblicarlo nell'albo camerale del sito istituzionale.

**La Conservatrice del Registro Imprese**

Dott.ssa Paola Sabella